

Attualità

Rassegna giurisprudenziale del 19 dicembre 2005

19 Dicembre 2005

Thumbnail **Estremi: n. 252/26/05 depositata il 26 ottobre 2005**
Image not found or type unknown

Argomento: Contenzioso - Estinzione del giudizio - Addebito delle spese del giudizio

Nel caso in cui venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio, in base a quanto previsto dall'articolo 46 del Dlgs n. 546/1992, rimangono a carico della parte che le ha anticipate.

Sulla base di tale principio, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l'appello con cui l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza di primo grado, che, disponendo la cessazione della materia del contendere a motivo dell'intervenuto sgravio dell'iscrizione a ruolo impugnata dal contribuente, aveva condannato l'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese del giudizio.

Estremi: n. 123/38/05 depositata il 19 ottobre 2005

Argomento: Accertamento - Movimentazioni bancarie e postali non emergenti dalla contabilità - Necessità di provare l'inerenza dei movimenti bancari all'attività d'impresa

La controversia trae origine da una visita ispettiva nel corso della quale l'Amministrazione finanziaria, controllando la contabilità aziendale e le movimentazioni bancarie e postali relative a una società in accomandita semplice esercente attività alberghiera e ai suoi soci, aveva rilevato la mancanza di corrispondenza tra i dati emergenti dalla documentazione bancaria analizzata e i valori trascritti nelle scritture contabili.

Le incongruenze rilevate, in relazione alle quali i contribuenti non avevano fornito spiegazioni e giustificazioni adeguate e pertinenti, venivano contestate dall'ufficio mediante quattro distinti avvisi di accertamento relativi all'Iva, all'Irpef, all'Ilor e al Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, tutti tempestivamente impugnati innanzi alla Ctp di Rieti.

La sentenza con cui i giudici di primo grado avevano ritenuto legittimo l'operato dell'ufficio veniva

impugnata innanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che, in proposito, ha ritenuto meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dagli appellanti, in base alla quale la presunzione di inerenza ad attività d'impresa dei movimenti bancari deve essere sorretta da elementi che autorizzino a collegare detti movimenti con operazioni di natura commerciale. Nel caso di specie, la mera elencazione dei movimenti bancari e postali privi di riscontro contabile, non costituisce, a giudizio del collegio, prova dell'inerenza all'attività d'impresa; ne deriva che l'appello proposto dai contribuenti, in relazione a tale aspetto, va accolto.

Estremi: n. 87/36/05, depositata il 18 ottobre 2005

Argomento: Rimborsi - Termine per proporre l'istanza e per impugnare il silenzio-rifiuto - Legittimazione attiva per l'impugnativa in caso di cessione del credito

Nella sentenza in commento, la Ctr del Lazio ha ritenuto tardiva l'impugnativa promossa al fine di ottenere il rimborso di un credito Iva del 1993, emergente dalla relativa dichiarazione fiscale presentata nel 1994; ciò in quanto l'articolo 21 del Dlgs 546/1992, regolando i tempi per il possibile ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell'Amministrazione finanziaria sulla domanda di rimborso presentata dal contribuente, dispone anche che, in assenza di disposizioni specifiche, la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (nel caso in esame, rappresentato dalla data di presentazione della dichiarazione fiscale dalla quale emerge il credito spettante).

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del collegio di secondo grado, pertanto, il contribuente avrebbe dovuto presentare l'istanza di rimborso entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 1993; l'avvenuta presentazione della domanda di restituzione nell'anno 2002 rende l'impugnativa promossa avverso il conseguente silenzio - rifiuto illegittima.

Nella stessa sentenza, i giudici si sono pronunciati sul tema della corretta individuazione del soggetto legittimato a proporre l'impugnativa volta a ottenere il rimborso di un credito, nell'ipotesi di intervenuta cessione dello stesso a norma dell'articolo 1260 del codice civile.

Il collegio, in proposito, si è espresso nel senso di ritenere il cessionario del credito ceduto soggetto legittimamente autorizzato ad agire contro il silenzio - rifiuto dell'Amministrazione finanziaria; questo in quanto, trattandosi di un credito cedibile senza il consenso del debitore, l'efficacia della cessione si determina con la notifica all'ufficio del relativo contratto. Qualsiasi azione (successiva a tale data) promossa dal cessionario al fine di tutelare il proprio diritto risulta, pertanto, legittima.

Estremi: n. 115/38/05 depositata 19 ottobre 2005

Argomento: ICI - Notifica del ricorso a un ufficio comunale - Inammissibilità dell'impugnativa

Nel processo tributario, nel caso di ricorso proposto nei confronti di persone giuridiche, la notifica dell'atto va effettuata al rappresentante legale, con consegna della copia a sue mani o di persona incaricata a ricevere le notificazioni.

Il ricorso proposto avverso una cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo relativa all'imposta comunale sugli immobili va, pertanto, notificata al sindaco e non, come avvenuto nella specie, a un ufficio comunale.

La riscontrata irritalità della notifica comporta l'inammissibilità dell'impugnativa proposta.

di

Manuela Norcia

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/rassegna-giurisprudenziale-del-19-dicembre-2005>